



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Ercole Bottani n. 4 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261
UFFICIO SEGRETERIA - Tel. 0423/873400

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 73 del 07-07-2014

Oggetto: APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO, PER IL COLLEGAMENTO INFORMATICO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **sette** del mese di **luglio** dalle **ore 18:00**, nella sala municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle seguenti persone.

TOFFOLETTO ROBERTO	Sindaco	Presente
GOBBATO DIEGO	Vice Sindaco	Presente
VOLPATO GIORGIO	Assessore	Presente
SILVESTRINI GUERRINO	Assessore	Assente
MAZZOCHEL ALESSANDRO	Assessore	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ALVINO DOTT. GIOVANNI

Assume la presidenza il Signor Sindaco TOFFOLETTO ROBERTO: riscontrata legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l'argomento in oggetto indicato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 dlgs. 267/00)

registro pubblicazioni al n.....

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'impiegato incaricato, che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio il giorno ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

L'impiegato incaricato
Missiato Carmen

.....

Il Segretario Comunale
ALVINO DOTT. GIOVANNI

.....

Li,

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante *“Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”* e il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante *“Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”* disciplinano la regolare tenuta delle anagrafi comunali;

- che il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”* stabilisce, tra l'altro, all'art. 12, comma 1, che gli Enti locali *“esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale”*;

- che il tema dei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni ai fini della semplificazione documentale è regolamentato dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, in particolare, dalle norme di seguito riportate:

- art. 40, 1 comma *“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”*;
- art. 43 relativo agli accertamenti d'ufficio che, al comma 4, prevede che *“al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”*;
- artt. 46 e 47, disciplinanti, rispettivamente, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- art. 71 in cui sono illustrate le modalità dei controlli che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

- che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *“Nuove norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*, in particolare, all'art. 2 comma 1 lettera C, prevede che le Pubbliche Amministrazioni ispirino la loro organizzazione, tra gli altri, al criterio di *“collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici”*;

- che l'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell'Amministrazione Digitale”* (nel seguito indicato con l'acronimo CAD), stabilisce che *“Ai sensi dell'art. 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”*;

- che la materia dell'accesso ai dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi è disciplinata, altresì, dalle seguenti disposizioni del CAD:

- art. 50, in ordine alla disponibilità dei dati delle Pubbliche amministrazioni prevede i principi secondo cui:

“1. I dati delle Pubbliche Amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e ai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una Pubblica Amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una Pubblica Amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto”;

- art. 52, in ordine alla disciplina dell'accesso telematico e della riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni;

- che in linea generale, pertanto, qualunque dato - anche quello anagrafico - trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali dettata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

- che la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011 (*“Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”*) illustra gli adempimenti da porre in essere in applicazione della disciplina succitata e richiama espressamente l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 82/2005, invitando le amministrazioni ad operare, per lo scambio dei dati per via telematica, secondo quanto previsto da tale disposizione, sulla base delle linee guida redatte da DigitPa, attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti;

- che, come indicato nella summenzionata Direttiva n. 14/2011, le citate linee guida sono state adottate il 22 aprile 2011 e aggiornate successivamente nel mese di giugno 2013;

- che le *“Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”*, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del CAD, forniscono specifiche indicazioni riguardo al contenuto delle suddette convenzioni, in ordine, agli impegni assunti e alle garanzie fornite dall'Amministrazione richiedente l'accesso alle banche dati (Ente fruitore), al riconoscimento della titolarità della banca dati, all'individuazione delle responsabilità del fruitore, alla durata della convenzione, alle modalità di accesso e alle modalità di individuazione dei responsabili del trattamento, delle misure di sicurezza e di privacy e dei livelli di servizio;

ATTESO:

- che il Comune di Volpago del Montello, nell'intento di attuare i processi di semplificazione amministrativa promossi dalle disposizioni summenzionate, ha ritenuto di predisporre uno schema tipo di convenzione, allegato alla presente deliberazione, per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Volpago del Montello, secondo i criteri di cui alle linee guida dettate da DigitPa in data 22 aprile 2011, da parte di soggetti pubblici che necessitano di accedere alle informazioni anagrafiche, in ragione dei rispettivi compiti istituzionali, ovvero per effettuare attività di accertamento d'ufficio o di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;

- che i soggetti che possono aderire a tali convenzioni, sono individuabili, sia nell'ambito del perimetro di applicazione del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) sia nell'ambito dell'art. 37 del DPR n. 223/1989 (regolamento anagrafico), nelle seguenti categorie generali:

- a) Forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
- b) Uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
- c) Enti ed Uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
- d) Soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
- e) Organismi di diritto pubblico;

- che, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445, stante l'abrogazione del 2° e 3° comma dell'art. 37 DPR 30/5/1989 n. 223, il collegamento tramite terminale con l'anagrafe comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno;

- che il Comune provvederà alla pubblicazione dello schema di convenzione-quadro nel proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" seguendo la struttura definita dal D. Lgs. n. 33/2013 dandone comunicazione via posta elettronica certificata all'Agenzia per l'Italia Digitale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Area Amministrativo Demografica;

CON VOTI favorevoli unanimi,

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema tipo di convenzione allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, per la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune di Volpago del Montello da parte delle seguenti categorie generali di soggetti:

- a) Forze dell'ordine e Guardia di Finanza;
- b) Uffici appartenenti all'autorità giudiziaria;
- c) Enti ed Uffici appartenenti alla pubblica amministrazione;
- d) Soggetti pubblici e privati erogatori di pubblici servizi;
- e) Organismi di diritto pubblico;

2) Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativo-Demografica la stipula delle convenzioni nonché, con il supporto del CED, lo svolgimento delle operazioni necessarie per la gestione degli aspetti tecnologici e di sicurezza dei collegamenti telematici alla banca dati anagrafica;

3) Di dare atto che lo schema di convenzione verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" seguendo la struttura definita dal D. Lgs. n. 33/2013, dandone comunicazione via posta elettronica certificata all'Agenzia per l'Italia Digitale;

4) Di dare atto che la predisposizione dell'infrastruttura tecnologica necessaria per l'attivazione dei collegamenti telematici conseguenti alla stipula delle convenzioni e le relative spese sono già previste nell'ambito delle disponibilità economiche destinate al funzionamento delle risorse informatiche in dotazione dei Servizi Demografici;

5) Di dichiarare, considerata l'urgenza, con successiva votazione, all'unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 4, del TUEL n. 267 del 18/08/2000.

La suesesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo pretorio come segue:

Il Presidente
TOFFOLETTO ROBERTO

Il Segretario Comunale
ALVINO DOTT. GIOVANNI

(dlgs. 267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
AGOSTONI ELENA

(dlgs.267/00 art. 125) Comunicata ai CAPIGRUPPO consiliari in data

L'impiegato incaricato

Il Segretario Comunale
ALVINO DOTT. GIOVANNI

.....

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (ART. 134 dlgs.267/00)

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità, ai sensi del 3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000 è **DIVENUTA ESECUTIVA** il _____

Lì, _____

Il Segretario Comunale
ALVINO DOTT. GIOVANNI

.....